



COMUNE DI MONTECALVO IRPINO
PROVINCIA DI AVELLINO

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 08 del 08.09.2014

Oggetto: Imposta unica comunale - componente TASI. Determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2014.

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI** il giorno **OTTO** del mese di **SETTEMBRE**, alle ore **17.35** in Montecalvo Irpino nella sala Consiliare, su invito diramato dal Sindaco in data 04.09.2014 - prot. 5102, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **straordinaria e d'urgenza** in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede l'adunanza il Sindaco **Dr. MIRKO IORILLO**

dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 11 e assenti sebbene invitati n. 1 come segue:

CONSIGLIERI	Pres.	Ass.
PIZZILLO CARLO	SI	
PEPE FRANCESCO	SI	
DE CILLIS GIUSEPPE	SI	
D'ADDONA ANTONIO	SI	
SUGLIA ANTONIO	SI	
ARAMINI FRANCO	SI	
FIERRO IGINO	SI	
CARDILLO MARIA ROSARIA	SI	
LAZZAZZERA ALESSIO	SI	
RUSSOLILLO ANTONIO	SI	
SICILIANO ERCOLE		SI
IORIO GIOVANNI	SI	

Partecipa il Segretario Comunale **DOTT. TARANTO GIUSEPPE**

Tenuto conto che la discussione è agli atti su supporto magnetico, il presente verbale viene redatto in forma riassuntiva.

Essendo presente il numero legale dei componenti prescritti dall'art. 127 del T.U. approvato con R.D. 4 Febbraio 1915, n. 148, il Presidente invita i consiglieri alla trattazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno avvertendo che non può essere discussa o trattata alcuna questione ad essa estranea.

Al riguardo dopo aver riferito che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.08.2000 n. 267, hanno espresso parere **FAVOREVOLE** sulla proposta in oggetto;

Il Sindaco introduce l'argomento posto al nr. tre dell'o.d.g. dando contezza della proposta in atti ed evidenziando la detrazione di € 100.00 relativa alle abitazioni principali.

Il Consigliere Comunale Alessio Lazazzera, dichiara l'astensione del proprio gruppo in materia di determinazione di tariffe in quanto la competenza è Giunta e non del Consiglio Comunale a norma del TUEL.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014);

Considerato che, ad opera dei commi da 639 a 705 della richiamata Legge n. 147/ 2013, è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014;

Rilevato che, la predetta imposta si basa su distinti presupposti:

- *il primo presupposto è costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore;*
- *l'altro è collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;*

Verificato che la I.U.C. è pertanto così composta:

- **imposta municipale propria (IMU)**, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - **tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
 - **tassa sui rifiuti (TARI)**, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Preso atto che, con il presente atto si intende intervenire sulla componente I.U.C. relativa alla tassa per la copertura dei costi per i servizi indivisibili (TASI);

Considerato che la disciplina della I.U.C. per la componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili, da applicare nel territorio comunale per l'anno 2014, è contenuta nel regolamento comunale per l'applicazione della I.U.C. - TASI;

Atteso che i presupposti d'imposta sono stati disciplinati nel regolamento comunale nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Legge n. 147/2013;

Dato atto che, per le peculiarità possedute dalla nuova tassa sui servizi, il soggetto passivo è colui che usufruisce dei servizi che devono trovare copertura con la TASI;

Verificato che possono essere assoggettati a TASI tutti gli immobili, comprese le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad esclusione di quelli espressamente indicati dalla normativa in materia di TASI;

Vista la disciplina concernente le modalità di calcolo della nuova tassa sui servizi indivisibili che, per la gran parte, mutua le disposizioni dalla normativa IMU;

Precisato che la base imponibile a cui fare riferimento, per l'applicazione dell'aliquota deliberata dal Comune, è la medesima prevista per il calcolo dell'IMU;

Rammentato che l'aliquota di base per l'applicazione della TASI è stabilita nella misura dell'1 per mille ed il Comune, con apposita delibera di Consiglio Comunale, può decidere di ridurre la predetta misura, fino all'azzeramento, in ragione della potestà regolamentare stabilita dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, così come confermata dal comma 702 della Legge n. 147/2013;

Rilevato che il comma 677 impone inoltre che il Comune *“può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille”*;

Viste le modifiche intervenute ad opera del D.L. 6 marzo 2014, n.16, che, integrando la predetta previsione, ha innalzato l'aliquota massima da adottare, per il solo anno 2014, disponendo che: *“per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011”*;

Considerato che, in ragione della predetta previsione, il comma 731 della Legge di Stabilità in parola, attribuisce ai Comuni un contributo, per un totale di 625 milioni di euro, finalizzato al finanziamento delle detrazioni TASI deliberate dai Comuni, per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale e loro pertinenze;

Verificato che la facoltà di incrementare dello 0,8 per mille le aliquote per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, non è più legata al vincolo dell'importo delle detrazioni concesse, bensì alla condizione secondo la quale le detrazioni deliberate siano finalizzate a contenere il carico della TASI entro i valori dell'IMU, anno 2012, in riferimento alla stessa tipologia di immobili;

Evidenziato che, ai sensi del comma 683 della più volte citata Legge n. 147/2013 *“spetta al Consiglio comunale approvare le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili e relativi costi, individuati analiticamente nell'apposito regolamento del tributo, alla cui copertura è finalizzato il tributo stesso e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”*;

Rilevato che per quanto sopra esposto e chiarito, nel rispetto del vincolo imposto dal comma 677, così come integrato dal D.L. n. 16/2014, viene proposta l'approvazione delle seguenti aliquote:

- ♦ **abitazione principale e relative pertinenze come definite ai fini IMU:** aliquota 3,3 per mille;

- ♦ **abitazioni principali nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze**, per le quali è attualmente determinata l'aliquota massima consentita ai fini IMU pari al 6 per mille: aliquota 0 (zero) per mille;
- ♦ **Immobili diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze e per le aree fabbricabili**: aliquota 0,8 (zero virgola otto) per mille;
- ♦ **terreni agricoli e fabbricati strumentali all'attività agro-silvo-pastorale**: aliquota 0 (zero) per mille.

dando atto che con l'aumento percentuale dello 0,8% (relativo al solo anno 2014) viene finanziata e riconosciuta la detrazione relativa alla abitazione principale e relative pertinenze pari ad € 100.00;

Verificato che, in considerazione di quanto illustrato e delle aliquote proposte, nonché delle detrazioni ed agevolazioni previste dal regolamento comunale, il gettito previsto a titolo di TASI, per l'anno 2014, risulta presumibilmente pari ad euro 196.111,73, compatibile con i costi dei servizi indivisibili da indicare in bilancio, individuati analiticamente in apposito prospetto, per i quali si preventiva un grado di copertura pari al 22,93%;

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto si rinvia alle norme vigenti inerenti all'imposta unica comunale (IUC) per la componente TASI ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

Procedutosi a scrutinio palese sulla proposta in atti, si è avuto il seguente risultato:

- presenti n. 12;
- votanti n. 12;
- astenuti n. 3 (Lazazzera Alessio, Russolillo Antonio e Iorio Giovanni, per i motivi di cui all'intervento del Capogruppo Avv. Lazazzera);
- voti contrari n. ==;
- voti favorevoli..... n. 9.

si approva la proposta

Successivamente

- presenti n. 12;
- votanti n. 12;
- astenuti n. 3 (Lazazzera Alessio, Russolillo Antonio e Iorio Giovanni, per i motivi di cui all'intervento del Capogruppo Avv. Lazazzera);
- voti contrari n. ==;
- voti favorevoli..... n. 9.

si rende l'atto immediatamente eseguibile

A seguito dell'esito delle suddette votazioni.

DELIBERA

per la causale in premessa di:

- **approvare**, le aliquote relative alla I.U.C. -TASI da applicare per l'anno d'imposta 2014, come specificato in premessa e che si riportano:
 - ♦ *abitazione principale e relative pertinenze come definite ai fini IMU: aliquota 3,3 per mille;*
 - ♦ *abitazioni principali nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, per le quali è attualmente determinata l'aliquota massima consentita ai fini IMU pari al 6 per mille: aliquota 0 (zero) per mille;*
 - ♦ *Immobili diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze e per le aree fabbricabili: aliquote 0,8 (zero virgola otto) per mille;*
 - ♦ *terreni agricoli e fabbricati strumentali all'attività agro-silvo-pastorale: aliquota 0 (zero) per mille.*

- **dare atto che** nel rispetto della vigente normativa di riferimento con l'aumento percentuale dello 0,8% (relativo al solo anno 2014) viene finanziata e riconosciuta la detrazione relativa alla abitazione principale e relative pertinenze, come definite dal vigente regolamento, pari ad € 100.00;

- **dare atto che** è rispettato il vincolo normativo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU non deve essere superiore, per ciascuna tipologia di immobile, all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013;

- **dare atto per** tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina dell'imposta unica comunale per la componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili (I.U.C.-TASI), si rinvia alle norme di legge ed al regolamento comunale per la disciplina della stessa;

- **dare atto che** le aliquote che qui si approvano e le detrazioni ed agevolazioni stabilite dal regolamento comunale, garantiranno, per l'anno 2014 un gettito a copertura dei costi dei servizi indivisibili, all'uopo individuati ed indicati analiticamente in apposito allegato, nella misura stimata del 22,93% e che alla copertura della quota mancante si provvederà mediante risorse derivanti dalla fiscalità generale da reperire nell'ambito delle spese del bilancio comunale;

- **trasmettere telematicamente** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro e non oltre il 10 settembre 2014, ai sensi dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;

- **dichiarare** immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.

#####

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to **IORILLO**

F.to **TARANTO**

La presente deliberazione viene pubblicata, su conforme attestazione del Messo comunale, mediante affissione all'Albo Pretorio, nella sede di questo Comune, per quindici giorni consecutivi a partire dal 9 SET. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to **TARANTO**

La presente deliberazione:

- è stata trasmessa al CO.RE.CO. con lettera in data _____ prot. n. _____
- è stata trasmessa alla Prefettura con lettera in data _____ prot. n. _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Addi 9 SET. 2014



IL SEGRETARIO COMUNALE

[Handwritten signature]

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 9 SET. 2014

- perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 - D.Lgs n. 267/2000);
- perchè trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 - D.Lgs n. 267/2000) non essendo soggetta a controllo necessario o sottoposta a controllo eventuale;

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to **TARANTO**